

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Procedura di gara relativa a

servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo per la realizzazione degli "Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei comuni della Val Tinella".

Con il presente avviso, si comunica l'avvio dell'indagine di mercato per la selezione di **cinque** operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida nr. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/16, secondo i seguenti termini e modalità.

Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo degli operatori del settore relativo ai servizi che la stessa intende affidare, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

I soggetti interessati a partecipare, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono trasmettere la loro manifestazione di interesse all'indirizzo PEC tecnoedil@pec.egea.it

La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dovrà pervenire **entro il 10/05/2019** e dovrà indicare l'oggetto del presente avviso, i riferimenti dell'operatore economico interessato e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura.

Si precisa che l'invio della manifestazione di interesse non comporta alcun vincolo per la Stazione Appaltante alla trasmissione della lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata.

Allo stesso modo, l'avvio delle indagini di mercato e la conseguente ricezione delle manifestazioni di interesse non determinano alcun impegno precontrattuale o di altra natura per la Stazione Appaltante, la quale ha la facoltà di interrompere, sospendere, modificare o annullare, in qualunque momento, ogni procedura avviata o comunque di non dare seguito alla selezione del contraente, senza che gli operatori interessati possano vantare alcuna pretesa.

La selezione dei **cinque** operatori economici da invitare avverrà mediante sorteggio tra tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse nel termine e con le modalità sopra descritti.

1. STAZIONE APPALTANTE

1.1 TECNOEDIL S.p.A.; INDIRIZZO POSTALE SEDE LEGALE: Via Vivaro n. 2 C.A.P. 12051 CITTÀ Alba STATO Italia; TELEFONO +39-0173441155, tecnoedi@egea.it posta elettronica certificata tecnoedil@pec.egea.it sito web www.egea.it ;

1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è il P.I. Diego Salvagno e i recapiti a cui è contattabile sono **esclusivamente a mezzo email: tecnoedi@egea.it**

2. OGGETTO

- 2.1 Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo per la realizzazione degli "Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei comuni della Val Tinella".
- 2.2 L'appalto ha ad oggetto l'affidamento, ai sensi dell' Art.36, comma 2, lett.b) D. lgs. n. 50/2016, dei seguenti servizi tecnici:
- Progetto fattibilità tecnico economica;
 - progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - direzione dei lavori, misurazione e contabilità e assistenza al collaudo;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

3. IMPORTO DELL'APPALTO

- 3.1 L'importo a base di gara per i lavori oggetto del presente appalto è pari a **Euro 363.073,55**.
- 3.2 FINANZIAMENTI: La spesa complessiva per l'attuazione dell'intervento, comprensivo delle spese di progettazione è stabilita in **€.4.000.000,00** di cui **€.2.000.000,00** Fonte: PO "Ambiente" FSC 2014-2020 e €2.000.000,00 Tecnoedil S.p.A.
- 3.3 Il Corrispettivo è a corpo e quindi è fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto e si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione dei lavori.
- 3.4 Il corrispettivo sarà calcolato applicando il ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 4.1 Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett.b), D.Lgs. 50/2016

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 quali motivi di esclusione dalle procedure per l'affidamento di appalti pubblici e in particolare:

- (i) nei confronti del titolare o del direttore tecnico (in caso di impresa individuale), di ciascun socio o del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo), di ciascun socio accomandatario o del direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), nonché di eventuali soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la data di ricezione del presente invito, sia stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei reati previsti dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016;
- (ii) sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- (iii) siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- (iv) siano state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme di legge e dai contratti collettivi;
- (v) l'impresa si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale) o siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (vi) l'impresa abbia commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere indubbia la sua affidabilità, tra questi rientrano:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne ha causato la risoluzione anticipata (non contestata o confermata in giudizio) e/o ha comportato il risarcimento del danno o l'applicazione di sanzioni e/o penali contrattuali;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- (vii) esistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, legato alla partecipazione alla presente procedura di appalto non diversamente risolvibile;
- (viii) l'impresa abbia stipulato accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- (ix) sia stata pronunciata nei confronti dell'impresa la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (x) l'impresa presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- (xi) l'impresa sia iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- (xii) l'impresa sia iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere

- presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;
- (xiii) l'impresa abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990;
 - (xiv) l'impresa non sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 68/1999 s.m.i.;
 - (xv) nell'anno antecedente alla ricezione del presente invito emerga da una richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di un soggetto imputato per reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che il concorrente, pur essendo stato vittima di tali reati, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - (xvi) l'impresa si trovi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del cod. civ. con altro partecipante alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5.2 Requisiti di qualificazione

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti **minimi di idoneità professionale e di capacità finanziaria e tecnica** ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Al concorrente non stabilito in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali ai sensi dell'art.83, comma 3 D.Lgs. 50/2016.
- b) Iscrizione all'Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali. Al concorrente non stabilito in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali ai sensi dell'art.83, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- c) Per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, **abilitazione** ai sensi dell'art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008.
- d) **Per il geologo che redige la relazione geologica** iscrizione al relativo albo professionale.
- e) Fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi almeno pari doppio dell'importo dei servizi da affidare.
- f) Servizi svolti nel **decennio precedente** alla data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per un importo globale per dette categorie di opere, **almeno pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei relativi lavori cui si riferiscono i servizi da affidare:

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (3.480.000,00 x 1,2)
<i>D04</i>	<i>VIII</i>	<i>3.480.000,00</i>	<i>4.176.000,00</i>

- g) servizi di punta - espletamento, nel **decennio precedente** alla data di pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, appartenenti, ciascuno, alla seguente categoria **di opere**, per un importo totale almeno pari a **0,5** volte l'importo stimato **dei lavori** cui si riferiscono i servizi da affidare.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (0,5)
D04	VIII	3.480.000,00	1.740.000,00

- h) Organico Medio Annuo o Unità Minime di Tecnici Il concorrente deve essere in possesso, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC vigenti alla data del bando del seguente requisito:

- per i concorrenti organizzati in **forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria), **organico medio annuo (O.M.A.)** del personale tecnico utilizzato negli **ultimi tre anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), **non inferiore a 6 unità**, pari a 1,5 delle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico;

- per i **professionisti singoli e associati**, numero di unità minime di tecnici (U.M.T.) (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), **non inferiore a 6 unità**, pari a 1,5 delle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alle lett. f) e g) che precedono, si precisa che ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014), come da specifiche che seguono.

- per **servizi svolti nel decennio precedente** devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento;
- i **servizi di progettazione preliminare o di fattibilità, definitiva ed esecutiva** dei lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta;
- i **servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** valutabili sono

quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi, inoltre:

a) gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione, effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;

b) i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione, che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento;

c) le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

d) la redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 **le società**, per un **periodo di cinque anni** dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, i **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs n. 50/2016, possono dimostrare i requisiti (fatturato globale SIA, servizi analoghi nel decennio, servizi di punta, O.M.A.), utilizzando sia i requisiti maturati in proprio, sia i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

La partecipazione alla gara è consentita in **raggruppamenti** di tipo verticale, orizzontale e misto (*Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Determinazioni n. 5 del 27 Luglio 2010 e n. 4 del 25 febbraio 2015*).

Nei raggruppamenti temporanei il requisito dei **servizi di punta**, determinato nella lettera g), non è frazionabile e, pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto **per intero** da un unico soggetto del costituendo o costituito raggruppamento.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui alle precedenti lett. e), f) e h) - **ad eccezione dei servizi di punta** (lett. g), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti (Linee Guida ANAC n. 1/2016, Cap. IV, par. 2.2.3.1).

Relazione geologica. Non è consentito il subappalto della relazione geologica. La relazione geologica si configura quale prestazione specialistica strettamente interconnesse alla progettazione e non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nell'art. 31, comma 8 del Codice. Il concorrente deve, conseguentemente, assicurare la presenza del geologo all'interno della Struttura Operativa con una delle seguenti modalità:

- componente di una associazione temporanea;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio o amministratore o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata (Parte II, Par. 3.1. Linee Guida ANAC, n. 1/2016).

Alba, 15/04/2019